

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Opposizione a decreto ingiuntivo e rito del lavoro

*L'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. , non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte.*

### Tribunale di Ferrara, sentenza del 24.11.2016

*...omissis...*

Va preliminarmente analizzata la questione relativa alla tardività dell'opposizione in ragione della idoneità della stessa a definire il giudizio. L'opposizione a decreto ingiuntivo, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte "dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,

che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto". (Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006, Rv. 586808).

La controversia, per come emerge dalla prospettazione operata dall'attore in senso sostanziale iii già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto crediti derivanti da contratto d'affitto d'azienda: ciò emerge, in particolare dall'individuazione in premessa del contratto d'affitto d'azienda prodotto (quale prova del credito ingiunto) all'all. 1 del fascicolo monitorio, specificando (cfr. pag. 5 del ricorso) che "il Liquidatore nominato nella procedura di concordato preventivo quindi agisce in questa sede al fine di fare valere i diritti di credito aventi titolo nel sopra descritto contratto di affitto". Tale qualificazione dell'oggetto della causa in relazione al pagamento di un canone derivante dal godimento di un insieme di cantieri che l'allora C.C. S.p.a. (ora S.H. S.r.l e odierna opposta) ha concesso in affitto alla società L. appare confermato anche in sede di comparsa di costituzione nella presente opposizione, laddove l'odierna opposta ha richiesto la conversione del giudizio nelle forme del rito locatizio, proprio ai sensi degli art. 447 bis c.p.c.

E opportuno richiamare il consolidato l'orientamento della Suprema Corte per cui tra le controversie di cui all'art. 447 bis c.p.c. sono ricomprese le controversie in materia di affitto di azienda (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Terza, Ordinanza n. 4873 del 07/03/2005, Rv. 580743). In particolare, inoltre "la nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale ". (Cass. Sez. Terza, Sentenza n. 8114 del 03/04/2013, Rv. 625647).

Ciò posto in ordine al rito cui è sottoposta la controversia, va richiamato il principio più volte richiamato dalla Suprema Corte secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. , non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunquenicata alla controparte (cfr., in tal senso Cass. S.U. n. 2714 del 1991).

Il principio, da ultimo ribadito con l'ordinanza della Sez. Terza, n. 60 del 2016, è chiaramente applicabile al caso di specie.

Ai sensi dell'art. 641 l'opposizione va proposta nel termine perentorio di quaranta giorni: il computo del termine decorre dalla notificazione del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto.

La società opponente ha introdotto l'opposizione con citazione anziché con ricorso, notificata in data 30.09.2015, iscritta a ruolo il 06.10.2015. L'iscrizione a ruolo è, pertanto, tardiva rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 23.07.2015.

Non appare dirimente la circostanza che nel ricorso per decreto ingiuntivo non era indicato il rito speciale, apparendo chiaro dal ricorso che l'oggetto del

credito era il corrispettivo per il godimento dell'azienda, circostanza ben chiara all'opponente che infatti eccepisce l'incompetenza proprio ex art. 447 bis c.p.c., senza però opporre il decreto con il relativo rito.

La questione è chiarita anche in parte motiva della citata ordinanza n. 60 del 2016 , secondo la quale non rileva "la semplice mancata indicazione all'ingiunto delle modalità con le quali l'opposizione va proposta, in considerazione della competenza tecnica che va riconosciuta all'avvocato, il quale deve essere autonomamente consapevole di quelle modalità in relazione alla natura della controversia, che può agevolmente evincere dal contenuto dell'atto notificato".

La questione della tardività nell'introduzione del giudizio di opposizione è preliminare rispetto alla decisione sulla competenza, poiché l'inosservanza del termine ex art. 641 c.p.c. implica l'inidoneità "ab origine" dell'atto di opposizione a produrre gli effetti propri di instaurare correttamente il giudizio, con conseguente inapplicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. nonché di quella, prevista per ipotesi tassative, di cui all'art. 650 c.p.c.

Dall'improcedibilità dell'opposizione consegue, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. , l'acquisizione dell'efficacia esecutiva in capo al decreto opposto, anche per le spese di lite in quella sede liquidate.

Stante la natura interpretativa delle questioni affrontate, appare opportuno compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 874/2015 proposta da Ijjj nei confronti di S.jjj IN LIQUIDAZIONE, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto opposto;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Ferrara, il 21 novembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2016.